



Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII

MINFTRA
DIP4
Dipartimento per i trasporti terrestri
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0074942-31/07/2007-USCITA
23.19.14

Al COMUNE di CARRARA

E.p.c.

Al Sig

E.p.c. Alla PREFETTURA di MASSA CARRARA

E.p.c. Spett. Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Via San Niccolò 21
50125 FIRENZE



Oggetto: Istanza per la revoca delle ordinanze istitutive delle barriere limitatrici per altezza presentato dal Sig. Fabio Mencucci (nota del 19 maggio 2007).

In via preliminare, per quanto concerne la presenza delle sbarre limitatrici presenti si richiama il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 35 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285).

In dettaglio, l'installazione di barre limitatrici d'altezza, definite arbitrariamente quali "manufatti stradali", non è prevista da alcuna norma giuridica; in aggiunta, il segnale di cui all'art. 118 c. 1 lett. b) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16

dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto solo se l'altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'art. 61 del Codice.

Nel caso in esame, se non sussistono valide ragioni, connesse alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (come previsto dall'art. 6 c. 4 lett. a) e b), e dall'art. 7 c. 1 lett. a) del Codice), il divieto stesso è illegittimo, e configura inosservanza di norme giuridiche; inoltre l'installazione di barre limitatrici d'altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione.

A tal riguardo, inoltre, è opportuno puntualizzare come, nella fattispecie in esame, non vi sia connessione logica tra la dimensione in pianta del veicolo e la sua altezza; difatti verrebbe impedito l'accesso anche ad una autovettura - anche di dimensione ridotte - che trasporta sul tettuccio un qualsiasi carico consentito entro le sagome legali (per es. una bicicletta).

Inoltre, l'apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in quanto impedisce e/o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc.

Circa le motivazioni delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, vale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 35 c. 1 del Codice (sulla "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"), e quanto disposto dal Ministero scrivente con nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 (che si allega in copia), significando che eventuali regolamenti comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale.

Per quanto sopra, si invita il Comune in indirizzo a provvedere alla revoca delle Ordinanze in oggetto ovvero alla rettifica delle medesime in conformità alle disposizioni dettate dal Ministero con le note sopra citate.

Eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da una eventuale attività omissiva ricadono sul Comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall'autorità giudiziaria competente, nonché alla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l'ipotesi di danno erariale.

Alla Prefettura che legge per conoscenza si trasmette copia della nota sopra citata, al fine di poterla utilizzare come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 203 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

